SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 giugno 2024.

Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 recante «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice nazionale della anagrafi (INA)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» ai sensi del quale Poste Italiane S.p.a. è fornitore del servizio postale universale in Italia;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 recante «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità»;

Visto il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico - ora Ministero delle imprese e del made in Italy, e Poste Italiane S.p.a. - 2020/2024 - ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 al n. 558 che, affidando a Poste Italiane il servizio postale universale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, quale servizio di pubblica utilità, ne disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione del servizio, nonché gli obblighi della società affidataria, ed in particolare, l'art. 5 in materia di servizi resi ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;

Vista la delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono state approvate le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale, che disciplinano le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini;

Vista la delibera n. 342/14/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono stati integrati i criteri di distribuzione degli uffici postali, precedentemente fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, con specifiche previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del Paese;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ai sensi del quale «È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante»;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ai sensi del quale «La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024»;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del citato Fondo e l'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione;

Vista la nota MEF-RGS prot. n. 118332 del 7 maggio 2024 con cui si rappresenta che nulla osta affinché le economie generate nell'esercizio 2023 relativamente alla misura, possano essere riutilizzate anche nell'anno in corso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 660310 del 29 novembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;

Accertata l'urgenza di garantire la fruizione del fondo, attraverso la previsione di un apposito sistema abilitante, esaminato anche il «Rapporto annuale 2023. La situazione del Paese» predisposto dall'ISTAT, relativo anche alla redistribuzione del reddito in Italia, che accerta come l'insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza ed il rischio della povertà, ma renda sempre più necessarie politiche a favore delle famiglie numerose, anche per contrastare la crisi demografica;

Considerata la necessità di fissare i criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari del contributo, e le modalità di attribuzione del citato intervento di sostegno al reddito, attraverso l'emissione di carte prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti al trasporto pubblico locale, cosicché risulti garantita una distribuzione equa ed articolata, sull'intero territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di doversi avvalere delle specifiche competenze istituzionali dell'INPS, per attuare la previsione del citato art. 1, comma 4, legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

Considerata la necessità di attuare la previsione di cui al citato art. 1, comma 4 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 individuando, per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento di sostegno, un solo gestore del servizio di emissione delle carte acquisti, che garantisca la disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, che possa fornire fun-

zioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dell'assistenza tecnica, presso ogni comune interessato dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio;

Considerato che Poste Italiane S.p.a., quale gestore del servizio postale universale, possiede i suesposti requisiti, ed ha maturato pregresse esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici, avendo attuato le previsioni del «Fondo per la filiera della ristorazione», di cui al decreto interministeriale prot. n. 9273293 del 27 ottobre 2020, quelle del «Fondo alimentare» di cui al decreto interministeriale prot. n. 210841 del 19 aprile 2023, come modificate da ultimo dal decreto interministeriale prot. n. 660310 del 29 novembre 2023;

Considerato che Poste Italiane S.p.a. concorre, altresì, alla realizzazione, attraverso il «Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale», della Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo componente 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. - del PNRR, in settemila comuni al di sotto dei quindicimila abitanti:

Acquisiti i concerti del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante, di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2024.

Art. 2.

Beneficiari ed importo del contributo

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:

a. iscrizione di tutti i componenti nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

b. titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di: *a)* Assegno di inclusione; *b)* Reddito di cittadinanza; b1) Carta acquisti; b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale). Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: *c)* Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; *d)* Indennità di mobilità; *e)* Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; *f)* Cassa integrazione guadagni-CIG; *g)* qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

3. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 500.

4. La misura di sostegno si attua mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nonché di quelle residue, risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto interministeriale prot. n. 660310 del 29 novembre 2023.

Art. 3.

Destinazione del contributo

1. Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 - con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica - e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

Art. 4.

Individuazione dei beneficiari

1. I comuni ricevono dall'INPS, l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all'allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione WEB sul sito www.inps.it unitamente alle relative istruzioni operative.

3. I Comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte loro assegnate, di cui all'allegato 2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano

dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali.

Art. 5.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata *Postepay*, e sono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.

2. Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.330.000, come risultante dai criteri di cui agli articoli 2 e 4.

3. Le nuove carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

4. Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento definito nella convenzione di cui all'art. 9, comma 1, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024.

Art. 6.

Numero di carte assegnate a ciascun Comune

1. A ciascun comune è assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, un numero di carte così calcolato:

a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b. una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

2. La ripartizione delle carte per ciascun comune è indicata nell'allegato 2.

Art. 7.

Procedura di attribuzione nominativa delle carte. Comunicazione ai beneficiari

1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art. 4, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, servendosi dell'apposita applicazione web dell'INPS.

2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata *Postepay*.

3. I comuni comunicano agli interessati l'assegnazione del beneficio, le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e le modalità di prenotazione per il ritiro.

4. Gli elenchi dei beneficiari della carta di cui al presente decreto sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti internet di ciascun comune di cui all'allegato 2, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati, per un periodo non inferiore a trenta giorni, e comunque sino al termine del primo pagamento di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 8.

Termine finale di utilizzo delle somme e disposizioni sui residui

1. Le somme accreditate ai beneficiari, ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

2. Poste Italiane S.p.a., entro il 30 marzo 2025, trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, una rendicontazione finale delle risorse utilizzate ai sensi del presente decreto, distinte per tipologia di spesa autorizzata.

3. Poste Italiane S.p.a., entro il 20 aprile 2025, effettua, altresì, un monitoraggio delle risorse residue di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze e i comuni.

4. Gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane S.p.a. ai sensi del comma 3, sono ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti, secondo i criteri di priorità e con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 9.

Convenzione tra il MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.a.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione.

2. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto previsto, e nel rispetto del limite massimo di spesa, stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Nella medesima convenzione è altresì stabilito il criterio di scaglionamento di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 10.

Modalità e condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, sono individuati gli esercizi commerciali in forma singola, e le Associazioni di commercio, che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità di cui all'allegato 1, da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte di cui all'art. 5.

2. Con atto della competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 11.

Modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa

1. I piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa si attuano attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori della carta.

2. Per le finalità di cui al primo comma, con apposita convenzione, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinate le condizioni e le modalità operative di accreditamento per le imprese autorizzate alla vendita di carburanti che, a seguito della pubblicazione del presente decreto, intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa di cui al comma 1.

Art. 12.

Promozione della misura

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove una campagna di comunicazione, anche con l'ausilio dei comuni, sui principali mezzi di informazione, per diffondere la conoscenza del contributo previsto nel presente decreto, al fine di raggiungere il maggior numero di beneficiari possibile sull'intero territorio nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 900.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 4 giugno 2024

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1030

ALLEGATO *1*

BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.

Pescato fresco.

Tonno e carne in scatola.

Latte e suoi derivati.

Uova.

Oli d'oliva e di semi.

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria.

Pizza e prodotti da forno surgelati.

Paste alimentari.

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale.

Farine di cereali.

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati.

Pomodori pelati e conserve di pomodori.

Legumi.

Semi e frutti oleosi.

Frutta di qualunque tipologia.

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula).

Lieviti naturali.

Miele naturale.

Zuccheri.

Cacao in polvere.

Cioccolato.

Acque minerali.

Aceto di vino.

Caffè, tè, camomilla.

Prodotti DOP e IGP.

AVVERTENZA:

L'allegato n. 2 al decreto non è pubblicato, in quanto reso disponibile sulla pagina dedicata della sezione Trasparenza - Normativa del sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

24A03235

DECRETO 14 giugno 2024.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) numeri 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 240/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, pubblicato il 12 marzo 2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/13 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 16 aprile 2024 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 16 aprile 2024.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 14 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» è riservata ai baccelli cerosi e ai semi secchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» si ottiene con gli ecotipi Fagiolo Bianco e Tondino o Poverello Bianco riconducibili alla specie *Phaseolus Vulgaris. L.*

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come baccello ceroso devono avere le seguenti caratteristiche:

baccello: lunghezza fino a massimo di cm. 20, larghezza fino a un massimo di mm. 20;

colore bianco tendente al giallo chiaro o all'avorio;

baccello ceroso di aspetto fresco, sano e turgido;

pulito, praticamente esente da sostanze estranee visibili;

privo di odore e/o sapore estranei;

privo di umidità esterna anormale;

tenore di umidità non deve essere inferiore a 60 %;

contenuto proteico uguale o superiore a 9.0 (% sul tal quale).

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come granella secca devono avere le seguenti caratteristiche:

seme: lunghezza fino a un massimo di mm 18, larghezza fino a un massimo di mm 15;

assenza di venature;

colore bianco;

media brillantezza;

forma cubica o tonda;

peso di 100 semi: fino a un massimo di gr 90;

granella pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili;

granella priva di odore e/o sapore estranei;

granella priva di umidità esterna anormale;

tenore di umidità non inferiore a 10 %;

contenuto proteico uguale o superiore 24 (% su s.s);

tegumento particolarmente sottile, impercettibile dopo cottura.

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Fagioli Bianchi di Rotonda» include l'intero territorio delimitato dal comprensorio irriguo del versante lucano della Valle del Mercure comprendente i seguenti comuni della Provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica di produzione del prodotto è la seguente: preparazione del terreno. Le operazioni colturali devono prevedere aratura ad una profondità di circa 30-35 cm. precedente l'impianto. Seguiranno poi le operazioni di preparazione del letto di semina. Semina. Si esegue dal 20 aprile al 10 luglio di ogni anno. Sesto. I sesti e le distanze di semina devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con un investimento massimo per ettaro di 110.000 piantine. Modalità di semina. La semina viene effettuata a mano o con seminatrice ad una profondità di 3-5 cm a fila continua o a postarella; Seme. Il seme utilizzato per la riproduzione deve provenire dai campi ricadenti nei comuni di cui all'art. 3 con una quantità non superiore a 100 kg per ettaro. Tutori. Per il sostegno dei fagioli vengono utilizzati tutori di legno e rete. Irrigazione. Devono essere utilizzati i seguenti metodi di irrigazione: a scorrimento, a goccia e microirrigazione; Concimazione. Nel caso di concimazione si utilizza sostanza organica, letame maturo, oppure si fa ricorso ad altra sostanza organica composta o alla pratica del sovescio. Il livello di concimazione minerale non deve superare le seguenti unità fertilizzanti per ettaro: U.F. 130 azoto; U.F. 100 fosforo; U.F. 120 potassio; Difesa. Nel rispetto sia della tecnica di coltivazione tradizionale che di quelle a basso impatto ambientale sono consentiti per i trattamenti fitosanitari tutti i principi attivi ammessi nella coltivazione integrata delle colture agrarie. Non è ammesso l'utilizzo del diserbo. 3 Raccolta. La raccolta va eseguita manualmente ed i fagioli vengono riposti in contenitori di legno o di plastica. La raccolta della produzione cerosa inizia dal 1° agosto di ogni anno e termina entro il 30 ottobre. La produzione massima è di 13 tonnellate ad ettaro. La raccolta della produzione secca inizia dal 15 settembre e termina entro il 30 novembre. La produzione massima è di 2,5 tonnellate ad ettaro.

Art. 6.

Legame

Le caratteristiche principali dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» che tanto si differenziano dallo *standard* qualitativo sono l'alto contenuto proteico della granella che può raggiungere anche la percentuale del 27 % sulla sostanza secca legata ai terreni fertili e ricchi di azoto e zolfo (i fagioli venivano usati nelle nostre campagne con particolare frequenza nella alimentazione quotidiana proprio per la ricchezza di proteine vegetali a basso costo e per questo i fagioli venivano chiamati la «carne dei poveri»); il tegumento molto sottile determinato dal basso contenuto di calcare dei terreni (caratteristica molto apprezzata dai consumatori perché riduce drasticamente i tempi di cottura che se fossero lunghi altererebbero la sua gradevolezza); la grande disponibilità della risorsa acqua favorisce durante lo sviluppo del seme l'accumulo di amido e riduce lo spessore del tegumento. Infine i «Fagioli Bianchi di Rotonda», si caratterizzano per la presenza di baccelli completamente bianchi senza striature con semi di dimensione maggiori, di forma tonda ovale, di colore bianco privi di screziature che colorano meno il liquido di cottura. (Edizione Agricole - Sementi Elette n. 6/200; Quaderni Alsia n. 4/2001) Queste caratteristiche sono esaltate dalle particolari condizioni climatiche della zona che hanno favorito la diffusione di questo prodotto. I terreni su cui vengono coltivati i Fagioli Bianchi di Rotonda sono situati in una valle denominata Valle del Mercure, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo dell'Era quaternaria. Sono terreni di origine alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili con una buona esposizione ed una buona capacità di immagazzinare acqua, ricchi di azoto e zolfo, privi di calcio cosicché la durezza dei semi viene a diminuire. Il clima è sostanzialmente dolce e le piogge sono abbondanti nel periodo di produzione, con escursioni termiche tra giorno e notte che favoriscono la fecondazione dei baccelli ed il numero dei grani, le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. Questo particolare ambiente fresco e ricco di acqua permette di produrre semi che assorbono meno acqua rispetto a piante allevate in ambienti caldi e secchi. Il territorio è molto ricco di acqua proveniente da sorgenti situati nel Parco Nazionale del Pollino «la quantità di acqua, che, scende da vicini monti è col più grande accorgimento impiegata nelle irrigazioni; ne vi è parte di quest'esteso territorio, che l'industria degli abitanti non abbia reso irrigabile». così descritto dal Viaggio in alcuni luoghi della Basilicata effettato dal Tenore nel 1826 (Edizione Prometeo - 1992). Altrettanto racconta il Cirelli nella sua monografia del 1853: «l'agro è abbondante di acqua.. le quali sono giovevolissime per l'agricoltura,...» elemento importante che

permette l'accumulo di amido e la riduzione dello spessore del tegumento dei fagioli. Particolarmente diffusa la coltivazione dei fagioli nell'area della Valle del Mercure come riportato nella pubblicazione «Regno delle due Sicilie - descritto e illustrato» del 1852 dove si descrive lo Stato dell'agricoltura «La sedulità dei coltivatori, la mitezza del clima, la posizione de' terreni, e la loro buona qualità offrono i fattori più sicuri della produzione, la quale perciò è svariata, offrendo annualmente tutti i prodotti bisognevoli per la sussistenza degli abitanti. Le molte coltivazioni adunque sono praticate e dirette con piuttosto saggio accorgimento, poichè il villico è laborioso ed accorto ...» 4 Nel descrivere i prodotti che questi terreni riescono a dare l'autore riferisce «...si seminano molte piante graminacee, leguminose e filifire...» e a proposito delle leguminose «...il fagiuolo, e questo di più specie, ...». Tra tutte le varietà di fagioli coltivate, i fagioli bianchi di Rotonda vengono ripresi in un articolo del 2 settembre del 1860 dell'Eco di Basilicata Calabria Campania dove si descrivono le qualità dei fagioli apprezzati persino da Giuseppe Garibaldi che di ritorno dalla Sicilia si fermò a Rotonda per dormire e mangiare, gustò i fagioli bianchi, ne apprezzò le qualità e decise di portarsene una piccola quantità da seminare nella sua Caprera. Anche l'agrotecnica utilizzata per la produzione dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» si caratterizza per la marcata presenza dell'uomo nel processo produttivo, come parte integrante della tecnica di coltivazione insieme alle risorse agroambientali del Mercure, come l'utilizzo esclusivo di tutori di castagno per il sostegno dei fagioli ottenuti dai boschi presenti nella Valle del Mercure. La tecnica utilizzata per la coltivazione dei fagioli bianchi di Rotonda è la stessa che si è tramandata nel corso degli anni con una serie di operazioni colturali eseguite interamente a mano come la realizzazione della struttura di sostegno dei fagioli rampicanti, la scerbatura, la raccolta del prodotto, ecc. Per l'impianto di sostegno dei fagioli vengono utilizzati pali di castagno di varia dimensione secondo l'utilizzo del sistema «a postarella» o a «rete», per la crescita dei fagioli rampicanti. Sistema unico e particolare utilizzato esclusivamente dai produttori della valle del Mercure, molto differente dagli altri sistemi utilizzati in Italia, che consente una buona aerazione evitando la formazione di umidità tra i filari responsabili dell'imbrunimento e delle macchie sul baccello bianco molto delicato. Inoltre, si consente di raccogliere agevolmente i baccelli. L'operazione di raccolta dei baccelli freschi e secchi viene eseguita interamente a mano con molta cura senza l'utilizzo macchine di raccolta per evitare di compromettere la qualità del baccello e del seme. Nel corso degli anni si è assistito ad un lavoro importante di selezione operata dagli agricoltori dell'area del Mercure. Nell'ambito degli ecotipi locali sono stati individuati i genotipi che presentavano baccelli con i semi di dimensione maggiori, di forma tonda/ovale, di colore bianco privo di screziature che colorava meno il liquido di cottura. I «Fagioli Bianchi di Rotonda». rappresentano in questa area del Pollino una fondamentale espressione della storia e della gastronomia locale. Nel corso degli anni si sono tramandate ricette di saporitissimi piatti tipici che li vedono protagonisti quali: «Scarola e fagioli bianchi», «Cavoli e fagioli bianchi». «Patate e fagioli minestra impastata», «Fagioli e scorza (cotica di maiale». «Lagane e fagioli (pasta fatta in casa). Oggi questi piatti pur venendo consumati ancora in famiglia, vengono proposti nei ristoranti, negli agriturismi e durante le sagre, tra cui quella annuale «sagra del fagiolo» giunta alla ventesima edizione che continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda nel Parco Nazionale del Pollino e che meglio testimonia il forte legame che esiste tra questo prodotto ed il territorio in cui è coltivato. I «Fagioli Bianchi di Rotonda» si sono così affermati su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la loro notorietà trova ampia conferma nella loro presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina. Nel 2004 i Fagioli Bianchi di Rotonda sono stati inserti nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Basilicata.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. La struttura di controllo designata è l'Autorità pubblica Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Basilicata Corso XVIII Agosto n. 34 - 85100 Potenza - tel. 0971412111, indirizzo pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it - sito internet: www.basilicata.camcom.it/

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo della DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto fresco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate: - retine del peso fino a un massimo di 10 Kg. - cassette del peso fino a un massimo di Kg 15. Il prodotto secco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate: - scatole di cartone, sacchi di iuta o altro materiale riciclabile del peso fino ad un massimo di Kg 5. Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni: - Fagioli Bianchi di Rotonda e «denominazione di origine protetta» e il suo acronimo DOP con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni. - il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; - la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti. - il logo del prodotto sotto riportato. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta. Il logo è di forma ellittica schiacciata lungo l'asse minore destro, raffigurante un chicco di fagiolo con contorno di colore «verde oliva» e contorno interno concentrico di colore bianco ed ombreggiatura esterna. Il riempimento interno è di colore «verde oliva pallido» e presenta una sfumatura bianca. In prossimità del fuoco posizionato sull'asse minore destro, è riportata una piccola forma convessa di colore «verde oliva». All'interno del fagiolo, disposta su quattro righe, è riportata la dicitura «D.O.P. denominazione di origine protetta» con carattere *font type* «Arrus Bt» di colore «verde oliva». L'acronimo «D.O.P.» presenta un doppio contorno esterno, esteso al lato destro, di colore «verde oliva scuro». Sotto la scritta è riportato lo stemma del Comune di Rotonda, rappresentato da una torre merlata di colore «verde oliva pallido» con sfumature «verde oliva», con finestra e portone posizionati sull'asse centrale di colore «verde oliva». La torre è poggiata su 3 triangoli isosceli raffiguranti tre monti di colore «verde oliva». All'interno del triangolo centrale, con inclinazione parallela al lato dx, è riportata una forma allungata ed ondulata di colore «verde oliva pallido»; raffigurante un corso d'acqua. Nella parte sottostante è inserita una forma geometrica raffigurante un settore circolare con ampiezza di 180° e colore «verde oliva» con cornice interna di colore bianco, riportante lungo l'asse centrale la dicitura «Fagioli bianchi di rotonda» carattere *font type* «Arrus Bt» di colore «verde oliva». Indici colorimetrici: 6 bordo: color verde oliva pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; forma ellittica: colore verde oliva chiaro pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con gradiente sfumato bianco verso l'asse centrale; forma settore circolare: colore verde oliva CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; dicitura D.O.P. Denominazione di origine protetta: caratteri «Arrus Bt» di colore verde oliva, pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 su fondo verde oliva chiaro pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; dicitura Fagioli Bianchi di Rotonda: caratteri «Arrus Bt» di colore verde oliva chiaro pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 su fondo verde oliva pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; Stemma: Torre colore verde oliva chiaro pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con ombra esterna e gradiente colore verde oliva pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; Montagne: colore verde oliva, pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; Fiume: colore verde oliva chiaro pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60.

D.O.P.
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE
PROTETTA
FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

[REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 NOVEMBRE 2012 SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI]

«Fagioli Bianchi di Rotonda»

N. CE: [esclusivamente per uso UE]

IGP ☒ DOP

1. Denominazione

«Fagioli Bianchi di Rotonda»

2. Stato membro o Paese Terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» si ottiene con gli ecotipi Fagiolo Bianco e Tondino o Poverello Bianco riconducibili alla specie Phaseolus Vulgaris. L. I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come baccello ceroso devono avere le seguenti caratteristiche: baccello: lunghezza fino a massimo di 20 cm, larghezza fino a un massimo di 20 mm; colore: bianco tendente al giallo chiaro o all'avorio; baccello ceroso di aspetto fresco, sano e turgido, pulito, praticamente esente da sostanze estranee visibili, privo di odore e/o sapore estranei, privo di umidità esterna. I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come granella secca devono avere le seguenti caratteristiche: seme: lunghezza fino a un massimo di 18 mm, larghezza fino a un massimo di 15 mm; assenza di venature, colore bianco, media brillantezza, forma cubica o tonda, peso di 100 semi: fino a un massimo di 90 gr; granella pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili, priva di odore e/o sapore estranei, priva di umidità esterna. Il tenore di umidità del seme ceroso non deve essere inferiore al 60 %, mentre per quello secco non inferiore al 10 %. Il contenuto proteico deve essere uguale o superiore al 9,0 (% sul tal quale) per il seme ceroso, mentre per il seme secco uguale o superiore al 24 (% su s.s.). Tegumento particolarmente sottile, impercettibile dopo cottura.

3.3. Materie prime

-

3.4. Alimenti per animali

-

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» sono effettuate all'interno del territorio di cui al punto 4.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione

L'immissione al consumo della DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto fresco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate: retine del peso fino a un massimo di 10 kg, cassette del peso fino a un massimo di kg 15,

il prodotto secco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate: scatole di cartone, sacchi di iuta o altro materiale riciclabile del peso fino ad un massimo di kg 5.

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni: Fagioli Bianchi di Rotonda e «denominazione di origine protetta» e il suo acronimo DOP con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni. Il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti; il logo del prodotto sotto riportato. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della D.O.P. «Fagioli Bianchi di Rotonda» include l'intero territorio delimitato dal comprensorio irriguo del versante lucano della Valle del Mercure comprendente i seguenti comuni della Provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specialità della zona geografica:

I terreni su cui vengono coltivati i «Fagioli Bianchi di Rotonda» sono situati nella valle del Mercure, circondati da montagne, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo quaternario. I terreni, quindi, sono di origine alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili, con una buona esposizione ed una buona capacità di immagazzinare acqua, ricchi di azoto e zolfo, privi di calcio. La zona di coltivazione si caratterizza per temperature medie che superano i 20 °C solo per un breve periodo in luglio, che coincide con l'epoca di semina. Il clima è sostanzialmente dolce con temperature non molto elevate nel periodo di produzione, con escursioni termiche tra il giorno e la notte che favoriscono la fecondazione dei baccelli ed il numero di grani. Le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. Il territorio è molto ricco di acqua incontaminata e fresca proveniente dalle sorgenti situate nel Parco Nazionale del Pollino.

Le tecniche agronomiche di coltivazione utilizzate per la produzione dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» si caratterizzano per la marcata presenza nel processo produttivo dell'uomo e dell'utilizzo di strumenti propri della valle del Mercure, come l'utilizzo esclusivo di tutori di castagno per il sostegno dei fagioli ottenuti dai boschi presenti nella suddetta Valle. La tecnica utilizzata per la coltivazione dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» è la stessa che si è tramandata nel corso degli anni con una serie di operazioni colturali eseguite interamente a mano come la realizzazione della struttura di sostegno dei fagioli rampicanti, la scerbatura, la raccolta del prodotto. Per l'impianto di sostegno dei fagioli vengono utilizzati pali di castagno di varia dimensione secondo l'utilizzo del sistema «a postarella» o a «rete», per la crescita dei fagioli rampicanti.

5.2. Specificità del prodotto:

Le principali caratteristiche qualitative dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» sono l'elevato contenuto proteico della granella; il tegumento molto sottile, ed infine l'aspetto dei baccelli che si presentano completamente bianchi, con semi di dimensioni maggiori, di forma caratteristica tonda/ovale e senza screziature.

L'elevato tenore in proteine ha fatto sì che storicamente nell'area geografica di produzione i fagioli venissero usati con particolare frequenza, tanto da essere indicati come la «carne dei poveri» proprio perché nell'alimentazione quotidiana apportavano proteine vegetali a basso costo. Inoltre, la sottigliezza del tegumento, che riduce drasticamente i tempi di cottura, e l'assenza di screziature dei baccelli, altra importante caratteristica molto apprezzata dai consumatori perché colora meno il liquido di cottura, rendono i «Fagioli Bianchi di Rotonda» particolarmente apprezzati per l'uso in cucina.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le caratteristiche principali dei «Fagioli Bianchi di Rotonda», che tanto differenziano il loro *standard* qualitativo, come l'elevato contenuto proteico della granella; la bassa percentuale del tegumento rispetto al peso totale (evidenziato dal lavoro svolto dal CNR di Bari e pubblicato su: Gli agro-ecotipi di fagioli della Basilicata) ed il colore privo di striature; sono esaltate dalle particolari condizioni climatiche della zona che hanno favorito la diffusione di questo prodotto. La ricchezza in azoto e zolfo e la mancanza di calcio dei terreni su cui vengono coltivati i «Fagioli Bianchi di Rotonda» sono direttamente correlate con la produzione di semi ad elevato contenuto proteico e la formazione di un tegumento molto sottile.

La ricchezza in acqua del territorio ha da sempre permesso agli agricoltori una corretta irrigazione dei campi. Questa abbondante presenza di acqua nel territorio, oltre a permettere l'accumulo di amido, contribuisce alla riduzione dello spessore del tegumento dei fagioli. Il sistema di coltivazione, utilizzato esclusivamente dai produttori della Valle del Mercure, è molto differente dagli altri sistemi utilizzati in Italia e, oltre a consentire un'agevole raccolta dei baccelli, permette una buona aerazione evitando la formazione di umidità tra i filari responsabili dell'imbrunimento e delle macchie sul baccello bianco molto delicato. I «Fagioli Bianchi di Rotonda» rappresentano in questa area del Pollino una fondamentale espressione della storia e della gastronomia locale. Oggi questi piatti pur venendo consumati ancora in famiglia, vengono proposti nei ristoranti, negli agriturismi e durante le sagre, tra cui quella annuale «Sagra del Fagiolo Bianco di Rotonda» giunta alla ventesima edizione che continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda nel Parco Nazionale del Pollino e che meglio testimonia il forte legame che esiste tra questo prodotto ed il territorio in cui è coltivato. I «Fagioli Bianchi di Rotonda» si sono così affermati su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la loro notorietà trova ampia conferma nella loro presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina. Nel 2004 i «Fagioli Bianchi di Rotonda» sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Basilicata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2024.

24A03227

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 maggio 2024.

Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza. (Ordinanza n. 1085).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC);

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerate le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo unionale di protezione civile, da parte di Paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire;

Considerato che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all'estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attività da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell'ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella striscia di Gaza, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coordina gli interventi nazionali di protezione civile a supporto della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, concorrendo alle attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l'ERCC della Commissione europea (DG-ECHO) e con le competenti autorità dei Paesi interessati dalle attività di cui alla presente ordinanza e i soggetti eventualmente da queste all'uopo individuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile nonché di materiali, mezzi e attrezzature all'uopo individuati e resi disponibili dalle summenzionate articolazioni del citato Servizio nazionale e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile o in via bilaterale, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 8.

3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.

Art. 2.

Trasporto sanitario, assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti ed accompagnatori

1. Il Dipartimento della protezione civile coordina le operazioni di trasporto sanitario assistito (MEDEVAC - *Medical Evacuation*) di pazienti vittime degli accadimenti in premessa per la prestazione della necessaria assistenza sanitaria in Italia e dei necessari accompagnatori, previamente comunicati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avvalendosi della Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016.

2. Ferme restando le attività di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di entrata e soggiorno degli stranieri in Italia, per la durata del periodo di cura dei pazienti e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza di cui in premessa, è assicurata, a cura della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente in relazione al luogo di cura, individuato attraverso la Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, l'assistenza e l'ospitalità dei rispettivi accompagnatori, avvalendosi di enti del terzo settore, con priorità per quelli con comprovata esperienza nell'assistenza ed accoglienza ai migranti, mediante convenzioni nelle quali sia previsto il rimborso dei soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati.

3. La Prefettura territorialmente competente provvede, altresì, all'ospitalità temporanea dell'eventuale personale sanitario proveniente dai luoghi di partenza, strettamente indispensabile per assicurare la sicurezza del trasporto di cui al comma 1, per un limite massimo di quindici giorni, curando il relativo rientro nei territori di provenienza nel tempo più breve possibile.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale, e per il tramite delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al rimborso:

a. alle regioni e province autonome competenti, dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie interessate per le esigenze di cura e di assistenza ai pazienti trasferiti sul territorio italiano;

b. dei costi per l'assistenza e l'ospitalità nel territorio italiano degli accompagnatori, come disciplinato dalla presente ordinanza, fino alla cessazione delle esigenze di cura, fino all'avviamento alle ordinarie modalità di assistenza ed accoglienza nelle strutture disponibili ai sensi del comma 7, in conformità alla disciplina ordinaria vigente, anche per quanto riguarda il titolo di soggiorno, nonché agli oneri eventualmente sostenuti ai sensi del comma 3 e degli oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 6.

5. Per le esigenze di cui al presente articolo, rientranti nelle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate.

6. Il Dipartimento della protezione civile provvede al riparto e al trasferimento sulle contabilità speciali di cui al comma 5 delle risorse finanziarie necessarie per il rimborso dei costi sostenuti, sulla base della quantificazione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al medesimo comma 5, anche mediante l'erogazione di acconti, ove motivatamente richiesti.

7. Alla cessazione del periodo di cura di cui al comma 2, può essere assicurata, in conformità all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art. 1-*sexies* citato dei pazienti e dei rispettivi accompagnatori di cui presente articolo, mediante l'attivazione di ulteriori posti in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e fatte salve le deroghe di cui all'art. 6. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate mantengono costanti contatti con le Autorità sanitarie competenti e con gli accompagnatori, al fine di comunicare tempestivamente le esigenze di accoglienza di cui al primo periodo al Servizio centrale di cui al comma 4 dell'art. 1-*sexies* citato.

Art. 3.

Disposizioni concernenti la messa a disposizione di materiali, mezzi e attrezzature del Servizio nazionale della protezione civile.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa per quanto di competenza con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può concludere intese con autorità estere, organizzazioni internazionali, e organizzazioni non governative anche straniere per garantire la disponibilità delle risorse del Servizio nazionale della protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile definisce, mediante scambio di note, le necessarie intese operative con le strutture, le componenti o i soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile allo scopo di regolare gli aspetti amministrativi e gestionali propedeutici alla definizione delle modalità di assistenza.

Art. 4.

Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione

1. Al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di assistenza alla popolazione colpita dall'evento emergenziale di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore di autorità estere o organizzazioni internazionali eventualmente individuate, con le modalità di cui al comma 2, di tutti o parte dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Alla donazione di tutti o parte dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le competenti autorità ovvero con i rappresentanti in loco delle orga-

nizzazioni internazionali beneficiarie, accompagnate da appositi verbali sottoscritti al momento della consegna o altra idonea documentazione volta ad attestare il passaggio di consegne dei beni, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche.

3. Ove richiesto dai soggetti proprietari dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare i relativi costi di reintegro, a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale.

Art. 5.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all'estero nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna l'indennità di cui al presente comma è corrisposta al netto dell'eventuale concorso riconosciuto, ad analogo titolo, dalla Commissione europea.

2. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili pro-capite.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza:

per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

per l'impiego sul territorio nazionale, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

4. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.

5. Ai volontari di protezione civile si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale.

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo coinvolto nell'attuazione dell'ordinanza.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 si applicano altresì, nella medesima misura ed alle medesime condizioni, al personale, dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, direttamente impegnato sul territorio nazionale nello svolgimento delle attività demandate alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 2, rispettivamente nel limite massimo di un dirigente e tre unità di personale non dirigenziale per ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo direttamente interessata. Per le finalità di cui al presente articolo i prefetti competenti, a seguito dell'accoglienza dei pazienti di cui all'art. 2 nelle strutture sanitarie del territorio di rispettiva competenza e degli eventuali accompagnatori, trasmettono al Dipartimento della protezione civile una quantificazione preventiva dei fabbisogni necessari per l'attuazione del presente comma, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale.

Art. 7.

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture-Ufficio territoriale del Governo, per le at-

tività di cui all'art. 2, ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti. per le attività di cui all'art. 2, possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, i soggetti di cui al comma 2, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i predetti soggetti di cui al comma 2 accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 2 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici,

effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dai soggetti di cui al comma 2. È facoltà dei soggetti di cui al comma 2 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 2, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 2 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'avvio degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite di euro 5.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A03282

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e fenilefrina cloridrato, «Coryfinoro influenza e raffreddore».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 151 del 12 giugno 2024

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CORYFINORO INFLUENZA E RAFFREDDORE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede (PV), Italia.

Confezioni:

«600 mg/10 mg granulato in bustina» 10 bustine in PET/AL/PE - A.I.C. n. 050568017 (in base 10) 1J76UK (in base 32);

«600 mg/10 mg granulato in bustina» 16 bustine in PET/AL/PE - A.I.C. n. 050568029 (in base 10) 1J76UX (in base 32).

Principio attivo: paracetamolo e fenilefrina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

E-Pharma Trento S.p.a., via Provina n. 2 - 38123 Trento (TN).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03220

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 110/2024 - 2937 dell'11 giugno 2024 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinali:

NORVASC;

confezione: 039670082;

descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse;

Paese di provenienza: Polonia;

CILODEX;

confezione: 050273010;

descrizione: «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

Paese di provenienza: Germania;

NORVASC;

confezione: 039670106;

descrizione: «5 mg compressa» 28 compresse;

Paese di provenienza: Romania;

TARGIN;

confezione: 049909017;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Spagna;

GAVISCON;

confezione: 049908015;

descrizione: «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml;

Paese di provenienza: Francia;

SYMBICORT;

confezione: 049804014;

descrizione: «turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

Paese di provenienza: Repubblica Ceca;

CONGESCOR;

confezione: 042667079;

descrizione: «2.5 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Croazia;

SYMBICORT;

confezione: 049804026;

descrizione: «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni;

Paese di provenienza: Romania;

LAMICTAL;

confezione: 049954011;

descrizione: «100 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse;

Paese di provenienza: Germania;

WELLBUTRIN;

confezione: 050147014;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE;

Paese di provenienza: Belgio;

CHOLECOMB;

confezione: 049592025;

descrizione: «20 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Paese di provenienza: Polonia;

CHOLECOMB;

confezione: 049592013;

descrizione: «10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03223

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Krka».

Con la determina n. aRM - 111/2024 - 1896 dell'11 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Krka d.d. Novo Mesto, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CELECOXIB KRKA.

Confezioni e descrizioni:

042459166 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

042459154 - «200 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL;

042459141 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

042459139 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

042459127 - «200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL;

042459115 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

042459103 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

042459091 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

042459089 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

042459077 - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL;

042459065 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

042459053 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

042459040 - «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL;

042459038 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

042459026 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

042459014 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03224

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorazepam Sun».

Con la determina n. aRM - 112/2024 - 3230 del 12 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LORAZEPAM SUN:

confezione: 035772019;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: 035772021;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03225

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Almus»

Con la determina n. aRM - 113/2024 - 2812 del 12 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ALMUS S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LOSARTAN ALMUS.

Confezioni e descrizioni:

039380338 - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380326 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380314 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380302 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380290 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380288 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380276 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380264 - «100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380252 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380249 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380237 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380225 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380213 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380201 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380199 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380187 - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380175 - «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380163 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380151 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380148 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380136 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380124 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380112 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380100 - «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380098 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380086 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380074 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380062 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380050 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380047 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380035 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380023 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039380011 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03226

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abelcet complesso lipidico».

Con la determina n. aRM - 116/2024 - 813 del 13 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione

all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ABELCET COMPLESSO LIPIDICO;

confezione: 033002015.

descrizione: «5 mg/ml concentrato per dispersione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03236

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina Sun».

Con la determina n. aRM - 119/2024 - 3230 del 14 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GENTAMICINA SUN;

confezione: 036129017;

descrizione: «0,1% crema» tubo da 30 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03237

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga dell'incarico di Garante del contribuente per la Regione Umbria

Il Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, con decreto prot. n. 7567 del 18 giugno 2024, ha prorogato l'incarico di Garante del contribuente per la Regione Umbria del dott. Lodovico Principato fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2023 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

24A03281

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-146) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

<u>**CANONE DI ABBONAMENTO**</u>

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</u>:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u>			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

45-410100240624

€ 1,00